



Procura distrettuale della Repubblica di Bologna

Ufficio del Procuratore della Repubblica - Giuseppe AMATO

Al Signor Questore	BOLOGNA
Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri	BOLOGNA
Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza	BOLOGNA
Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri Forestale di	BOLOGNA
Al Signor Comandante dell'Polizia locale di (con richiesta di inoltro ai comandi della Provincia)	BOLOGNA
Ai Signori Responsabili le Sezioni di polizia giudiziaria	SEDE
<u>e, per conoscenza:</u>	
Ai Signori Aggiunti e Sostituti Procuratore della Repubblica	SEDE

Oggetto: Indicazioni operative per la valutazione della sussistenza del fatto di "lieve entità" di cui all'articolo 73 del dpr n. 309 del 1990.

Facendo seguito alle precedenti indicazioni fornite per una corretta applicazione della disciplina sanzionatoria penale delle sostanze stupefacenti, sì da poter confortare l'agire di tutti, mi pare utile rimettere all'attenzione comune l'allegata sentenza della Cassazione [Sezione VI, 15 dicembre 2017-15 marzo 2018 n. 11994, Proc. gen. App. Venezia ed altri in proc. Louati ed altri], che ricostruisce i presupposti di applicabilità/esclusione dell'ipotesi attenuata del fatto di lieve entità di cui all'articolo 73, comma 5, del dpr n. 309 del 1990.

E' decisione molto utile, alla luce dei poteri di arresto che la p.g. è chiamata ad esercitare, a seconda che venga o no ritenuto il "fatto lieve".

Sottolineo in particolare il passaggio in cui la Corte di cassazione, dopo avere affermato che il c.d. piccolo spaccio - di per sé compatibile con la detenzione di dosi di droga "conteggiabili a decine" e



non escluso di per sé dal mero profilo della continuità della condotta, ove mantenuta a quel grado di offensività - rientra nell'ambito di operatività dell'ipotesi attenuata di cui all'articolo 73, comma 5, del dpr n. 309 del 1990, ha peraltro affermato con chiarezza che, **anche al di là del quantitativo modesto delle dosi [quindi anche in caso di cessione di una singola dose o di una quantità non accertata], va esclusa l'ipotesi lieve ove risulti che il soggetto disponga di fonti di approvvigionamento certe e stabili o comunque sia in grado di rifornire un vasto mercato ovvero ove risulti la disponibilità da parte del soggetto di un assetto organizzativo complesso o l'utilizzo di peculiari e studiate modalità per agire sfuggendo all'ordinaria azione preventiva, soprattutto quando tali modalità coinvolgano il contributo di più soggetti o implicino il ricorso a strumenti particolari, per l'occultamento o la movimentazione della droga; pertanto, non può quindi riconoscersi il fatto lieve, anche a prescindere dal quantitativo di volta in volta smerciato o detenuto, ove risulti la gestione di una c.d. "piazza di spaccio", che fa leva su un'articolata organizzazione di supporto e difesa ed assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente.**

In definitiva: è pur vero, secondo la Cassazione, che quando le ipotesi di spaccio hanno singolarmente ad oggetto piccoli quantitativi, non rileva, per escludere il fatto lieve, la mera continuità dell'attività, ma in tal caso, pur in presenza di quantitativi modesti, è sempre possibile escludere il fatto lieve, purchè si verifichi la concreta capacità di azione del soggetto, valorizzando, a supporto della "non lievità" della condotta, l'effettiva disponibilità da parte del soggetto di quantitativi cospicui in tempi ravvicinati, così da consentirgli di soddisfare un non limitato mercato, assumendo al riguardo rilievo la disponibilità di un assetto organizzativo complesso, attraverso il collegamento con una rete che opera alle sue spalle, e/o l'utilizzo di metodiche organizzate per sfuggire ai controlli, specie attraverso il coinvolgimento di altri soggetti o il ricorso a strumenti particolari per l'occultamento o la movimentazione della droga.

Molto importante quindi è l'apprezzamento del contesto e la necessità di inquadrare il singolo episodio nell'ambito di accertamenti compiuti ed esaustivi, in grado di consentire la contestabilità delle ipotesi base di cui all'articolo 73, commi 1 e 4, del dpr n. 309 del 1990.

Ringrazio per l'attenzione.

Bologna 4 aprile 2018

IL PROCURATORE DISTRETTUALE

Giuseppe Amato

